



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

Area Tutela Ambientale Servizio Bonifiche e Rifiuti

Determinazione N. 2342 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLA DITTA RE ALDO SRL ALL'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO MOBILE DI RECUPERO DI RIFIUTI DENOMINATO OM TRUCK MODELLO ULISSE. MODIFICA.

La Dirigente

Visti:

- i. il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii. la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii. la Legge Regionale n. 3/2000, come da ultimo modificata dall’art.16 della Legge Regionale n. 20/2007 che prevede, tra le competenze di questa Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero di rifiuti;
- iv. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v. il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi. la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 5 del 31.01.2024, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii. la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

- ix. il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x. la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "la Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi. il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025, e, per relazione, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
 - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
 - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
 - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
 - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

Richiamati:

- i. il D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale" e in particolare il comma 15 dell'art. 208 che disciplina il rilascio delle autorizzazioni per gli impianti mobili di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- ii. la Legge 2 novembre 2018, n. 128 entrata in vigore il 03.11.2019 che modifica l' art. 184 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e prevede che le autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 208, che comprendano la cessazione della qualifica di rifiuto, siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, e che, qualora non riconducibili a Regolamenti europei, le operazioni di recupero, anche se rientranti nelle filiere del D.M. 05.02.1998, devono rispettare i criteri individuati al comma 3 del citato articolo 184-ter;
- iii. il D.M. 05.02.1998 e s.m.i. contenente norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi;
- iv. il DM n. 127 del 28.06.2024 "Regolamento che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale, ai sensi dell'articolo 184-ter comma 2 del D.L.gs. n. 152/2006";
- v. il D.M. n. 69 del 28.03.2018 recante la disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto del conglomerato bituminoso, ai sensi dell'art. 184-ter c.3 del D.Lgs. 152/2006;
- vi. la DGRV n. 499 del 04.03.2008, pubblicata sul BUR della Regione Veneto n. 26 del 25.03.2008, recante in Allegato A i "Criteri per il rilascio dell'autorizzazione in via definitiva e di svolgimento delle singole campagne di attività degli impianti mobili di smaltimento o di recupero di rifiuti di cui alla Parte IV, Titolo I, art. 208, punto 15, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. e per l'individuazione dei relativi oneri di istruttoria a carico del richiedente";
- vii. la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata dalla D.G.R.V. n. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti";
- viii. la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono

stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 05.02.997, n. 22;

- ix. le "Linee Guida per l'applicazione della disciplina End of Waste" del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, approvate in data 06.02.2020, che specificano al capitolo 4 i criteri condivisi per l'attività di supporto tecnico delle Agenzie in fase di istruttoria dei procedimenti;

Premesso che:

- i. la ditta Re Aldo Srl è autorizzata all'esercizio dell'impianto mobile denominato OM TRUCK modello ULISSE con provvedimento prot. n. 59341 del 02.11.2021;
- ii. in data 17.03.2025 la ditta Re Aldo Srl ha trasmesso istanza di rinnovo con variante consistente nell'adeguamento normativo al DM 127/2024, acquisita agli atti con nota prot. n. 17544 del 17.03.2025;
- iii. la DGRV n. 499/2018 al punto 10 stabilisce che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione di un impianto mobile deve pervenire non prima di 12 mesi ed almeno 6 mesi prima della scadenza dell'autorizzazione medesima.
- iv. l'autorizzazione per la quale la ditta ha chiesto il rinnovo con varianti, risulta scadere in data 07.09.2026 e che pertanto non sussistono i presupposti per richiederne il rinnovo;
- v. con nota acquisita al prot. n. 24237 del 11.04.2025 la Regione Veneto ritiene condivisibile la valutazione di non sostanzialità delle istanze di adeguamento al DM 127/2024, fermo restando l'acquisizione del parere obbligatorio e vincolante dell'ARPAV in caso di modifiche ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuti "caso per caso" ai sensi dell'art. 184-ter, comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- vi. la scrivente Amministrazione ha ritenuto pertanto di considerare l'istanza acquisita al prot. n. 17544 del 17.03.2025 quale istanza di modifica non sostanziale, ai sensi dell'art. 208, c. 15 del D.Lgs. 152/2006;
- vii. con prot. n. 25882 del 17.04.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento con indicazione della Conferenza dei Servizi un forma semplificata ed in modalità asincrona, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 e smi;
- viii. con prot. n. 30183 del 08.05.2025 è stata acquisita la richiesta di integrazioni da parte di ARPAV – USACE;
- ix. con nota prot. n. 31139 del 12.05.2025 è stata trasmessa la richiesta di documentazione integrativa, allegando la sopra citata nota di ARPAV USACE;
- x. con nota prot. n. 36711 del 29.05.2025 la ditta ha presentato le integrazioni richieste;
- xi. con nota prot. n. 42823 del 20.06.2025 è stata trasmessa la richiesta di pareri conclusivi ad ARPAV USACE e UECCR;
- xii. con nota prot. n. 54103 del 07.08.2025 è stato acquisito il parere tecnico sulla cessazione della qualifica di rifiuto caso per caso ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 da parte di ARPAV UECCR;
- xiii. con nota prot. n. 55106 del 12.08.2025 è stato acquisito il contributo istruttorio da parte di ARPAV USACE;

Premesso che l'impianto mobile per il quale la ditta richiede la modifica dell'autorizzazione risulta così identificabile:

Modello ULISSE

Casa costruttrice: OM TRUCK

N° di matricola: 99B07800T

Potenzialità massima impianto: 190 t/ora

Esso consiste essenzialmente in un tritatore per la frantumazione di rifiuti inerti allo scopo di ottenere frazioni merceologiche adatte al riutilizzo nell'edilizia.

L'impianto è costituito dalle seguenti sezioni:

- Motore diesel a 4 tempi;
- Frantoio a mascelle;
- Nastro trasportatore principale;
- Nastro di uscita brandeggiante o laterale;
- Separatore magnetico;
- Carro cingolato;
- Impianto di captazione delle polveri costituito da un sistema di nebulizzazione ad acqua

Il processo di trattamento risulta così schematizzabile:

- Prima fase di selezione e cernita manuale per rimuovere eventuali materiali estranei come plastica, metalli ferrosi e non ferrosi e legno;
- Carico dei rifiuti nella tramoggia di carico;
- Fase di omogeneizzazione del rifiuto ed invio alla camera di frantumazione ove avverrà triturazione tramite riduzione volumetrica;
- Carico del materiale sul "nastro trasportatore di scarico" per l'eliminazione del materiale ferroso residuo (codice CER 191202) mediante separatore magnetico.

Ritenuto che in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione in oggetto;

Dato atto che il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 27.08.2025, risulta rispettato.

DETERMINA

1. E' modificata, ai sensi dell'art. 208 c. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione in favore della Ditta Re Aldo Srl (C.F.: 02405780277) con sede legale in Via dell'Artigianato 18, 3025 Teglio Veneto (VE), per l'utilizzo dell'impianto mobile di recupero di rifiuti, descritto in premessa e così individuato:

Modello ULISSE

Casa costruttrice: OM TRUCK

N° di matricola: 99B07800T

Potenzialità massima impianto: 190 t/ora

2. E' autorizzata l'operazione di recupero, di cui all'Allegato C della Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006, codificata **R5**, consistente nella macinazione, selezione granulometrica e separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate per l'ottenimento di prodotti conformi alle specifiche indicate nella tabella, per le seguenti tipologie di rifiuti individuate dai codici CER:

EER	Descrizione	Attività	EoW	Normativa per la cessazione della qualifica di rifiuto
170103	Mattonelle e ceramiche	R5	Aggregato riciclato non legato	DM 127/2024
170102	Mattoni	R5	Aggregato riciclato non legato	DM 127/2024
170101	Cemento	R5	Aggregato riciclato non legato	DM 127/2024
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	R5	Aggregato riciclato non legato	DM 127/2024

170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diversi da quelli di cui alla voce 170106	R5	Aggregato riciclato non legato	DM 127/2024
170302	Miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301	R5	Granulato di conglomerato bituminoso	DM 127/2024 DM 69/2018
170508	Pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	R5	Aggregato riciclato non legato	DM 127/2024
170504	Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 170503	R5	Aggregato riciclato non legato	DM 127/2024 Caso per caso (parere ARPAV ai sensi dell'art. 184-ter e scheda ARPAV 15_rev.03)

3. La presente autorizzazione ha **scadenza il 07.09.2026**. La richiesta di rinnovo dovrà pervenire **almeno sei mesi prima** della scadenza e dovrà essere corredata da una dichiarazione in cui si attesta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato. Qualora vi siano delle varianti il rinnovo dovrà essere inteso come richiesta di autorizzazione di un nuovo impianto.
4. L'istanza di rinnovo andrà inoltre corredata da una relazione tecnica sullo stato di fatto degli impianti nonché dagli eventuali provvedimenti assunti da altre Regioni o Amministrazioni in ordine allo svolgimento delle campagne di attività e contenenti prescrizioni integrative o divieti.
5. Su ciascuna delle diverse componenti impiantistiche, al fine di favorire la loro identificazione anche in funzione della registrazione delle campagne di trattamento, dovrà essere apposta una targa metallica inamovibile nella quale compaia la sigla riportante il modello e numero di matricola e la dizione: "*Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, art. 208 punto 15 - Autorizzazione Città metropolitana di Venezia*" accompagnata dagli estremi del presente provvedimento costituiti dal numero e dalla data di emanazione.
6. Le condizioni di funzionamento degli impianti dovranno essere conformi al D.Lgs. 04.09.2002, n. 262, "*Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto*", pubblicato sul *Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale"* n. 273 del 21 novembre 2002 - Serie generale.
7. Relativamente al funzionamento degli impianti e di tutte le componenti elettro-meccaniche, si richiama il rispetto del Regolamento 2023/1230/UE che aggiorna la Direttiva macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).

Prescrizioni relative alle campagne di attività

8. L'effettuazione delle campagne di attività dovrà essere subordinata alla preventiva acquisizione del favorevole giudizio di compatibilità ambientale, di competenza statale, regionale o provinciale, qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento della procedura di impatto ambientale.

9. Per ciascuna campagna di attività, la comunicazione prevista dall'art. 208, comma 15 del D.Lgs. n. 152/2006 dovrà contenere le seguenti informazioni:
- a. Il luogo, la data di inizio e la durata della campagna di attività;
 - b. Indicazione dell'impianto mobile utilizzato. Nel caso di utilizzo nella stessa campagna di più impianti o di utilizzo di attrezzature ausiliarie, dovranno essere preventivamente individuati e comunicati: numero, tipologia e n. matricola degli impianti e delle attrezzature ausiliarie utilizzati, ed esatta sequenza dei trattamenti da effettuare; Qualora sia ritenuto necessario l'utilizzo congiunto di impianto mobile di frantumazione/vagliatura autorizzato in capo alla medesima ditta, alla comunicazione dovranno essere allegati copie di entrambe le autorizzazioni degli impianti mobili utilizzati e nella relazione tecnica allegata dovranno essere dettagliatamente descritte le modalità gestionali adottate e l'esatta sequenza dei trattamenti da effettuare. Eventuali attrezzature ausiliarie dovranno essere preventivamente individuate e comunicate.
 - c. Cronoprogramma delle campagna oggetto della comunicazione;
 - d. I dati specifici inerenti all'attività: codice CER, quantità, provenienza e eventuale caratterizzazione analitica del rifiuto da trattare, anche con riferimento a quanto specificato nel relativo paragrafo del presente provvedimento; caratteristiche, destinazione e modalità di effettivo utilizzo dei prodotti ottenuti dall'attività di recupero; rifiuti risultanti dall'attività e loro destinazione;
 - e. La descrizione dettagliata del sito relativo alla campagna di attività, allegando una planimetria del sito riportante l'esatta ubicazione dell'impianto, i confini dell'area prescelta per lo svolgimento dell'attività con indicazione delle tipologie di insediamenti esistenti al fine di valutare, sotto un profilo ambientale ed igienico sanitario i potenziali effetti correlati all'esercizio dell'impianto, nonché l'indicazione dell'eventuale prossimità ad aree naturali protette;
 - f. Le modalità di esercizio (in ordine ad esempio allo svolgimento della specifica attività, alle verifiche, alle analisi di controllo, alla registrazione dei dati relativi all'attività);
 - g. Indicazione di un responsabile tecnico dell'impianto in possesso di idonei requisiti;
 - h. La documentazione di impatto acustico, indicando l'orario di esercizio, la tipologia e le performances acustiche delle componenti impiantistiche, delle eventuali barriere fonoassorbenti da frapporre tra gli impianti e i ricettori esposti tenendo conto del livello sonoro preesistente;
 - i. Copia del contratto di affidamento dei lavori relativi all'effettuazione della campagna oggetto della comunicazione;
 - j. Favorevole giudizio di compatibilità ambientale ovvero provvedimento di esclusione dall'assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale qualora la vigente disciplina nazionale e regionale richieda lo svolgimento delle relative procedure; in caso contrario, alla comunicazione di avvio della campagna di attività dovrà essere allegata una relazione di compatibilità ambientale contenente la descrizione dei potenziali impatti ambientali e delle misure previste per eliminare, ridurre e se possibile compensare gli effetti sfavorevoli sull'ambiente e documentazione relativa alla Valutazione di incidenza ambientale relativa al sito nel quale si intende effettuare la campagna di trattamento;
 - k. Oneri istruttori e garanzie finanziarie previste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività;
 - l. Eventuali altre informazioni richieste dalle specifiche normative regionali del territorio ove è svolta l'attività.

Prescrizioni relative ai rifiuti da trattare

10. I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere trattati con l'impianto mobile esclusivamente se preventivamente sottoposti a verifica analitica.

11. Il conferimento senza analisi finalizzata alla caratterizzazione di pericoloso/non pericoloso di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, può essere ammesso con riferimento secondo le specifiche regolamentazioni locali; ad esempio in Regione Veneto si faccia riferimento alla DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
12. Nel caso in cui nei rifiuti da trattare provenienti da demolizioni, siano stati presenti anche rifiuti pericolosi e/o materiali contenenti amianto la Ditta dovrà dimostrare che sono state eseguite le necessarie operazioni di bonifica, allegando l'opportuna documentazione alla comunicazione della singola campagna di attività.
13. In sede di campagna l'Autorità competente potrà valutare l'effettuazione di ulteriori analisi sui rifiuti in ingresso, in relazione al processo/sito di produzione del rifiuto da trattare.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024

14. Le tipologie di rifiuti di cui ai codici EER individuati nella tabella al punto 2 cessano la qualifica di rifiuto ai sensi del DM 127/2024, essendo l'aggregato recuperato conforme alle operazioni, agli usi e alle norme tecniche indicati nel DM medesimo.

Condizioni per la cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del DM 69/2018

15. L'operazione di recupero R5 del rifiuto con EER 170302 potrà, in alternativa alle disposizioni del DM 127/2024, rispettare le disposizioni del DM 69/2018. In tal caso la dichiarazione di conformità dovrà essere conforme a quanto previsto dal DM 69/2018.

Cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006

16. Le tipologie di rifiuti che cessano la qualifica di rifiuto, in conformità con le Linee Guida SNPA della disciplina End of Waste di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs. 152/06 e smi sono riportate nelle tabella di cui al punto 2.
17. Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti dovranno garantire l'ottenimento di cessati rifiuti aventi caratteristiche conformi agli standard tecnici ed ambientali indicati nel **parere tecnico ARPAV sulla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi dell'art. 184-ter del D.Lgs. 152/2006 e nella relativa scheda ARPAV "I5_Rev. 03" entrambe allegati al presente provvedimento.**
18. Dovranno essere effettuate, per ciascun lotto di produzione, secondo quanto previsto dagli standard tecnici ambientali e prestazionali, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto alle specifiche indicate nella scheda ARPAV "I5_Rev. 03" di cui al punto precedente e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli organi di controllo.
19. Le analisi sui cessati rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato ed il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
20. Eventuali lotti di cessato rifiuto non conforme, sia prestazionali che per aspetti di eco-compatibilità, dovranno essere registrati nel registro di carico e scarico e gestiti come rifiuto e dovrà essere trasmessa all'Amministrazione territorialmente competente per la campagna, una relazione in cui sia specificata la criticità riscontrata, la modalità risolutiva e il tipo di trattamento finale a cui verrà destinato.
21. In caso di non conformità per aspetti di eco-compatibilità, il materiale deve essere avviato ad impianti terzi di smaltimento o di recupero, che prevedano un trattamento idoneo all'abbattimento degli inquinanti oggetto di non conformità;
22. Ai fini della commercializzazione, ove previsto dal Regolamento 305/2011, i cessati rifiuti dovranno ottenere e mantenere la marcatura CE ai sensi delle norme previste dalla presente autorizzazione.
23. Il tempo massimo di permanenza all'interno del sito di tutti i cessati rifiuti prodotti, può essere ricondotto agli spazi disponibili in cantiere specificatamente previsti nelle singole campagne mobili.

L'amministrazione competente per la campagna valuterà la congruità del tempo massimo di permanenza. In caso di superamento del termine, dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ARPAV territoriale di riferimento, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non farlo rientrare nelle previsioni di cui al punto successivo.

24. Lo stoccaggio dei cessati rifiuti comunque oltre il termine di 24 mesi è da ritenersi tale da evidenziare una mancanza di mercato e pertanto dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità competente per la ricezione della comunicazione di campagna mobile e all'ARPAV territoriale di riferimento, indicando il lotto di cui trattasi e le motivazioni di tale superamento nonché la data prevista per l'allontanamento del lotto stesso, al fine di non farlo rientrare nelle previsioni di cui al punto successivo.
25. Restano sottoposti al regime dei rifiuti i cessati rifiuti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le caratteristiche previste o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo o di produzione secondo quanto indicato nella scheda ARPAV "15_Rev. 03" allegata al presente provvedimento.
26. La dichiarazione di conformità dovrà avere le forme della dichiarazione sostitutiva di veridicità ai sensi degli artt. 47 e 38 del DPR 445 del 28/12/2000. Qualora la ditta certifichi il materiale ai sensi del Reg. UE 305/11, alla dichiarazione di conformità dovrà essere allegata la Dichiarazione di Prestazione (DoP) ai sensi del regolamento medesimo.
27. Ai sensi dell'art. 14bis c. 7 del DL 101/2019 come convertito con L. 128/2019, la ditta dovrà presentare istanza di aggiornamento a questa Amministrazione **entro 180 giorni** dall'eventuale emanazione di decreti ministeriali di cui all'art. 184ter c. 2 del D.Lgs. 152/2006, relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto per le tipologie oggetto del presente provvedimento. La mancata presentazione dell'istanza nei termini indicati comporterà l'automatica sospensione dell'attività interessata dai suddetti decreti, senza ulteriori comunicazioni.

Prescrizioni relative ai rifiuti prodotti ottenuti dal trattamento

28. I rifiuti prodotti dall'attività di recupero dovranno essere gestiti nel rispetto dell'art. 185-bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.
29. Tutti i rifiuti esitati dall'attività di recupero dovranno essere stoccati all'interno di cassoni scarrabili, suddivisi in base alla loro tipologia, e posizionati in un'area appositamente adibita del cantiere individuata nella planimetria allegata alla comunicazione della campagna. Per i rifiuti prodotti dalla manutenzione dell'impianto (olio, filtri dell'olio, eventuali pezzi di ricambio) dovranno essere predisposti appositi contenitori a tenuta adibiti al deposito temporaneo e posizionati nell'area di cantiere appositamente individuata, in attesa del loro avvio a recupero e/o smaltimento.
30. I rifiuti prodotti durante l'attività di recupero dovranno essere classificati codificati con i codici CER 19.12.XX.
31. I rifiuti esitati dalle operazioni di recupero dovranno essere sottoposti alle analisi chimiche in conformità alla normativa vigente ed eventuali ulteriori analisi previste dai successivi impianti di destinazione.
32. In sede di campagna l'Autorità competente potrà valutare l'effettuazione di ulteriori analisi sui rifiuti in uscita, in relazione al processo/sito di destino del rifiuto.

Ulteriori prescrizioni gestionali

33. In ogni singola campagna attività, ciascun lotto di produzione di "cessati rifiuti" dovrà essere ottenuto dal trattamento di un singolo lotto di produzione di rifiuti in ingresso (intendendo per "lotto di produzione" la popolazione di rifiuti avente stesso CER, stesso produttore e la medesima caratterizzazione analitica).
34. Non sono autorizzati con il presente atto eventuali stoccaggi di rifiuti in ingresso all'impianto mobile, che rimangono interamente in capo al produttore dei rifiuti stessi.

35. E' fatto carico alla Ditta di accertare che i terzi, ai quali sono affidati i rifiuti per le successive attività di trasporto, di smaltimento e/o di recupero, siano idonei alla loro ricezione.
36. Ai fini del contenimento delle emissioni diffuse che si possono creare presso l'impianto, la ditta dovrà garantire che:
- a. sia effettuata la regolare manutenzione del sistema di abbattimento polveri dell'impianto di frantumazione;
 - b. nelle fasi lavorative riguardanti la movimentazione dei rifiuti che possono produrre polveri siano adottati tutti gli accorgimenti previsti quali sistema di abbattimento delle polveri, ivi compreso un sistema di bagnatura dei cumuli ad alta efficienza;
 - c. i piazzali dovranno essere mantenuti puliti al fine di evitare dispersione eoliche nell'ambiente circostante;
 - d. tutte le operazioni di manutenzione dei sistemi di contenimento delle emissioni diffuse di cui al punto 1 del presente articolo dovranno essere riportate nel quaderno di manutenzione;
 - e. per ciascuna campagna di attività dovrà essere allegata alla comunicazione prevista dall'art. 208, punto 15, D.Lgs. n. 152/2006, una descrizione tecnica del sistema di captazione delle polveri che si intende utilizzare.
37. Nel caso in cui dalle attività degli impianti, in particolare dall'abbattimento delle polveri, dovessero prodursi effluenti liquidi, dovrà essere previsto l'allestimento di idonee protezioni di contenimento e di adeguati sistemi di raccolta.

Disposizioni generali

38. Nell'ambito della Regione Veneto, così come stabilito dalla DGRV 499/2008, è esclusa la possibilità di effettuare campagne di trattamento con l'impianto mobile di cui al presente provvedimento, presso altri impianti di recupero (compresa la sola messa in riserva R13) di rifiuti operanti ai sensi del D.M. 05.02.1998 e s.m.i. o presso impianti di smaltimento/recupero (compresa i soli messa in riserva / deposito preliminare R13/D15) autorizzati ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006. Per le campagne di attività svolte in Regioni diverse dalla Regione Veneto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni locali.
39. Per quanto attiene all'attivazione degli impianti in relazione alla componente rumore, lo stesso potrà essere utilizzato solo in orario diurno, subordinatamente comunque al regolamento comunale o ad un eventuale deroga richiesta al Comune stesso. Dovrà essere adottato ogni sistema teso alla diminuzione della rumorosità. Dovranno essere comunque rispettati i valori limite di emissione delle sorgenti sonore previsti dal DPCM del 14.11.1997, ovvero dal DPCM 01.03.1991 in assenza di classificazione acustica del territorio comunale.
40. Presso la sede legale dovranno essere tenuti appositi quaderni di manutenzione per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria e programmata degli impianti.
41. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente provvedimento e/o eventuali carenze nella gestione dell'impianto, comporteranno l'applicazione delle sanzioni di legge e l'adozione degli opportuni provvedimenti conseguenti.
42. Per l'esecuzione delle singole campagne e per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente decreto, si fa riferimento alle disposizioni normative statali e regionali vigenti in materia nella regione sito della campagna.
43. Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
44. Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, di possesso dei requisiti soggettivi stabiliti dall'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dagli interessati.

45. Dovrà essere trasmessa alla scrivente Amministrazione, **entro 7 giorni** dall'eventuale variazione del Legale Rappresentante, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000, di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. in caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità,
46. Sono fatte salve eventuali altre autorizzazioni di competenza di altri enti.
47. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica.
48. La presente autorizzazione deve essere sempre custodita, anche in copia, presso la sede legale della ditta. Durante lo svolgimento di ogni singola campagna di attività una copia della stessa deve essere disponibile presso il sito operativo.
49. Il presente provvedimento viene trasmesso per il tramite del Suap competente alla ditta Re Aldo Srl, all'A.R.P.A.V. – USACE e UECCR, alla Regione Veneto ed alle Province del Veneto.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

MOD_RIF00_D02_REV01